



# Comune di BITONTO

## Provincia di Bari

I.C.I.

### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2009

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 dell'8/03/2006, di approvazione delle aliquote e riduzioni ICI per l'anno 2006 confermate, ex art.1 comma 169 L.n. 296 del 27/12/2006 legge finanziaria 2007, anche per il 2009;  
Visto il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni in legge n.126 del 24/07/2008;  
si riportano di seguito le aliquote ai fini ICI per l'anno 2009:

- Aliquota <b>ordinaria</b> per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	<b>7 per mille</b>
Altre aliquote:	
a) Per le unità immobiliari direttamente adibite ad <b>abitazione principale – ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali l'aliquota è del 5 per mille</b> -del soggetto passivo, ivi compresi i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune (a norma dell'art. 5 del Regolamento sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in Catasto; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, limitatamente ad una sola unità per ciascuna categoria classificata catastalmente C/2 o C/6)	<b>ESENTI</b>
b) per le unità immobiliari destinate ad abitazione ( <b>escluso le pertinenze</b> ) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale -ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali l'aliquota è del 5 per mille-, <b>concesse in uso gratuito, con contratto di comodato regolarmente registrato</b> , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale	<b>ESENTI</b>
c) per le unità immobiliari destinate ad abitazione locate a titolo di abitazione principale con contratto tipo stipulato ai sensi dell'art.2, comma 3, legge 9/12/98, n. 431, contratto definito negli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni di conduttori maggiormente rappresentative	<b>5 per mille</b>
d) per le unità destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni	<b>8 per mille</b>
e) per l'unità immobiliare destinata ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto: e.1) da anziani che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari; e.2) da disabili che hanno acquisito la residenza presso un parente od affine entro il 1° grado; purché la stessa non risulti locata	<b>ESENTI</b>

Sono stabilite inoltre le seguenti aliquote agevolate:

a2) per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni della imposta previste dall'art.7 della legge 30 dicembre 1992, n.504, compresi nelle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"><li>• organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nel registro istituito dalle regioni</li><li>• cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nell'albo regionale</li></ul>	<b>3 per mille</b> <b>5 per mille</b>
in favore di proprietari che eseguono interventi volti: <ul style="list-style-type: none"><li>• al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili</li><li>• al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico</li><li>• alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali</li><li>• all'utilizzo di sottotetti</li></ul> Le citate aliquote si applicano limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.1, comma 5°, della legge 27/12/97, n.449;	<b>5 per mille</b> <b>4 per mille</b> <b>5 per mille</b> <b>5 per mille</b>
b2) per immobili situati nei centri storici del centro urbano e delle frazioni destinati ad attività professionale e/o autonoma propria del soggetto passivo (attività quali definite dagli artt. 49 e 54 DPR 917/86)	<b>3 per mille</b>
c2) per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di tali beni e per un periodo non superiore a 3 anni. (per beneficiare di tale aliquota l'impresa deve dare immediata comunicazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, precisando che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare i dati degli acquirenti e la data del contratto; l'aliquota stabilita dal presente punto è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della vendita).	<b>5 per mille</b>
d2) Per le unità immobiliari di proprietà delle ONLUS, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.460 del 4.12.97	<b>3 per mille</b>

#### AREE FABBRICABILI

In relazione alle **aree fabbricabili** questo Comune, con deliberazione di G.C. n. 102 del 13/03/2009 esecutiva ai sensi di legge, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 59, c. 1, lettera g) del D.Lgs. n. 446/97; pertanto non procederà all'attività accertativa, qualora venga dichiarato un **valore non inferiore** a quello risultante, per ciascuna zona omogenea, dalla tabella di seguito riportata e versata la relativa imposta; si precisa che il contribuente è comunque obbligato a versare l'imposta sulla base dello specifico valore dell'area, qualora lo stesso sia superiore a quello medio appresso indicato ed esso risulti direttamente dal titolo di provenienza dell'area posseduta, dalla definizione comunque avvenuta di eventuale accertamento emesso dall'Ufficio delle Entrate o da eventuale perizia redatta a qualunque fine per conto del contribuente stesso:

UBICAZIONE (Macrozona)	ZONA OMOGENEA (Microzona)	Valore Aree Fabbricabili Euro/mq
Capoluogo	B/1 – B/1 bis – B/1 ter – B/1 quater	489,00
	B/2 – B/3	192,00
	C/1	68,00
	C/1 (167 Via Balice)	53,25
	C/2 (Via S. Spirito)	42,00
	C/2 – C/2 bis (Via Palombaio)	11,00
	D/1	52,31
	D/1 (P.I.P.)	52,31
	D/2	21,00
	D/4	86,00
	D/3 (A.S.I.)	3,85
	D/5 (S.S.98)	24,75
	F	27,50
	F (Zona Ospedaliera)	6,00
H	55,00	
Frazioni	B/4	94,00
	C/3 - C/4	54,00
	D/1 (Mariotto)	21,00
	E/4	4,95
	F	10,50

### Detrazioni:

- dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, si detraggono € 110 (euro-centodieci/00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- La citata detrazione è elevata a € 220 (euro-duecentoventi/00):

- per i nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante da idonea certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche, o con handicap ai sensi del 3° comma – art.3, legge 5.2.92 n.104, inabile a qualsiasi lavoro e da certificarsi con attestato della A.S.L.;

- per i titolari di pensione sociale che non hanno altre proprietà all'infuori della casa di abitazione;

Per usufruire di tale maggiore detrazione il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita dichiarazione, redatta a norma dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con cui attesti il possesso dei requisiti innanzi descritti e si impegni a comunicare eventuali variazioni che facciano venir meno il beneficio in parola; la citata dichiarazione deve essere corredata dalla copia dell'attestato della ASL o del certificato di pensione sociale ed è valida anche per gli anni successivi in assenza di variazioni;

### Il pagamento dell'imposta a saldo deve essere effettuato :

- dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

L'importo da versare deve essere **arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore detto importo;**

L'ICI non è dovuta se l'importo da versare è inferiore ad € 10,33 ai sensi dell'art. 22 Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 21/04/2005;

Il versamento dell'imposta può essere effettuato con le modalità di seguito indicate:

- versamento sul c/c postale n. 63742936 intestato al Concessionario della riscossione **ASV Spa –ICI COMUNE DI BITONTO;**
- I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell'ICI dovuta anche tramite bonifico bancario o vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente secondo quanto stabilito dal D.M. 13/11/1995;
- con **mod. F24**, anche telematico, i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi (730 od UNICO) possono essere utilizzati per compensare l'ICI.
- Direttamente allo sportello dell' Azienda Servizi Vari sito in Bitonto alla Via Marsala n.9

Per quanto non previsto nel presente avviso si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Ulteriori informazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta possono essere richiesti presso l'Ufficio Comunale Tributi.

Bitonto, 12/11/2009

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE

Nicola Antuofermo

IL SINDACO

Raffaele VALLA